

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

REGOLAMENTO

PER

L'ARTE IN STRADA



APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE
N. 23 DEL 1/3/1999

IN VIGORE DAL 2/5/1999

Articolo 1

Il Comune di Castagneto Carducci riconosce l'arte in strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive. Per l'arte in strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, che non viene esercitata come mestiere.

Articolo 2

L'arte in strada è esercitata liberamente sul territorio comunale, nei limiti del presente Regolamento e negli spazi appresso indicati:

Marina di Castagneto Donoratico

- † Viale Italia (nel tratto compreso tra Via del Corallo e Via della Marina) - durante il periodo di vigenza della ZTL: dalle ore 20,00 alle ore 23,000
- † Viale Italia (sui marciapiedi, escluso il tratto stradale): dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00 durante il periodo estivo - dalle ore 9,00 alle ore 22,00 durante il periodo invernale
- † Terrazza Via della Gherardesca (antistante arenile), Terrazza Via del Tirreno (antistante arenile), Piazza Farmacia: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00, durante il periodo estivo - dalle ore 9,00 alle ore 23,00 durante il periodo invernale

Bolgheri

- † Piazza Alberto: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00 durante il periodo estivo - dalle ore 9,00 alle ore 22,00 durante il periodo invernale

Donoratico

- † Piazza Stazione, Piazza della Chiesa, Piazza di Vittorio, Piazza della Vittoria, Parco Arcobaleno, Parco Starigrad, Via Aurelia (marciapiede lato monte): dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00 durante il periodo estivo - dalle ore 9,00 alle ore 22,00 durante il periodo invernale

Castagneto Carducci

- † Piazzale E. Curiel, Piazzetta della Gogna: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00 durante il periodo estivo - dalle ore 9,00 alle ore 22,00 durante il periodo invernale
- † Borgo (tra Via Cavour e Piazza del Popolo), Via Vittorio Emanuele (fino a Piazza del Popolo) durante il periodo di vigenza della ZTL: dalle ore 20,00 alle ore 23,000
- † Parco della Rimembranza: dalle ore 10,00 alle ore 23,00 durante il periodo estivo - dalle ore 10,00 alle ore 19,00 durante il periodo invernale

Viene considerato periodo estivo dall'entrata in vigore dell'ora legale al termine della stessa.

In ogni caso gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni. Gli artisti inoltre non dovranno ostacolare altre attività compreso l'accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo dell'esibizione e non dovranno sostare davanti agli accessi carrabili.

L'Amministrazione comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'arte in strada.

Articolo 3

L'artista di strada che, in ragione della peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio", potrà esibirsi per quarantacinque minuti continuativi per ciascuna rappresentazione, successivamente potrà esibirsi in altro luogo.

L'artista di strada la cui performance, dati la peculiarità ed il luogo in cui si svolge, è naturalmente destinata soprattutto ad un pubblico di passaggio, potrà esibirsi per un tempo massimo di due ore continuative, successivamente potrà esibirsi in altro luogo.

Gli artisti, tranne in casi eccezionali, valutabili di volta in volta, non potranno esibirsi, in numero superiore a dieci elementi per gruppo.

Articolo 4

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista in strada è sottratta al regime dell'occupazione del suolo pubblico e non potrà protrarsi oltre il tempo necessario per l'esibizione.

Lo spazio necessario alla esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse, è consentita l'occupazione temporanea con quanto strettamente occorrente allo spettacolo.

Articolo 5

E' vietato esercitare il commercio ambulante, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti.

E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive. In nessun caso possono essere superati i decibel di legge.

Articolo 6

L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica.

Articolo 7

L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, ticket o in ogni caso pretendere un corrispettivo di denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta da parte del pubblico, libera. E' consentito il passaggio a cappello tra il pubblico.

Articolo 8

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti.

Articolo 9

Le trasgressioni al presente Regolamento sono accertate dagli appartenenti al Comando Polizia Municipale.

Quando le violazioni non costituiscano reato e non abbiano recato danni a terzi o all'Amministrazione Comunale, esse saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di £. 25.000 ad un massimo di £. 300.000.

E' ammesso il pagamento della sanzione amministrativa secondo il disposto di cui al 1° comma dell'articolo 16 della Legge 24.11.1981 n. 689.

Qualora la violazione abbia recato danni all'Amministrazione Comunale, continua ad applicarsi la normativa di cui all'articolo 108 del T.U.L.C.P. del 30.3.1934 n. 383 e la procedura di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 24.11.1981 n. 689. Tale procedimento è previsto anche nel caso in cui non sia avvenuta l'oblazione.